



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 e del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico nel collettore fognario comunale delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle aree asservite al centro commerciale "LIDL" sito al viale Della Libertà angolo di via Frosinone – richiedente Società LIDL.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questa Amministrazione Comunale in data 14/12/2015 e n. 158380 il sig. Corrado DE BARI nato a Bari il 21/01/1976 residente a Molfetta (BA) alla via Dell'Arte Bianca n. 05, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società "LIDL Italia S.r.l." con sede legale ad Arcole (VR) alla via A. Ruffo n. 36 - PIVA 02275030233, chiedeva l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico/immissione nella rete fognaria comunale delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dalle aree asservite al centro commerciale "LIDL" sito al viale Della Libertà angolo di via Frosinone;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 5720 del 14/01/2016, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla società suddetta con la relativa documentazione allegata alla stessa;
- con nota prot. n. 2178 del 18/01/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 21/01/2016 prot. n. 8873, il settore Politiche Culturali, sociali e del lavoro – Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva il provvedimento conclusivo del procedimento n. 7/2016 nel quale si ripotava quanto segue: ".....Il convogliamento delle acque nella rete di fognatura bianca non richiede alcun provvedimento di questa Provincia e conseguentemente, il presente procedimento si conclude senza esisto per carenza di competenza."
- con nota trasmessa via Posta Elettronica Certificata, il progettista ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani ed il Dott. Corrado De Bari dichiaravano quanto segue: "in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento regionale 09/12/2013 n. 26, le acque meteoriche provenienti dalla copertura e dai piazzali e confluenti nell'impianto di trattamento, saranno in parte riutilizzate ad uso non potabile 8es. pulizia pavimenti, pulizia piazzali).";
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;

- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la Delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell' Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto non rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questa Amministrazione Comunale in data 14/12/2015 e n. 158380 il sig. Corrado DE BARI nato a Bari il 21/01/1976 residente a Molfetta (BA) alla via Dell'Arte Bianca n. 05, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società "LIDL Italia s.r.l." con sede legale ad Arcole (VR) alla via A. Ruffo n. 36 - PIVA 02275030233, chiedeva l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico/immissione nella rete fognaria comunale delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dalle aree asservite al centro commerciale "LIDL" sito al viale Della Libertà angolo di via Frosinone;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 5720 del 14/01/2016, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla società suddetta con la relativa documentazione allegata alla stessa;
- con nota prot. n. 2178 del 18/01/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 21/01/2016 prot. n. 8873, il settore Politiche Culturali, sociali e del lavoro – Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva il provvedimento conclusivo del procedimento n. 7/2016 nel quale si riportava quanto segue: *".....Il convogliamento delle acque nella rete di fognatura bianca non richiede alcun provvedimento di questa Provincia e conseguentemente, il presente procedimento si conclude senza esito per carenza di competenza."*
- con nota trasmessa via Posta Elettronica Certificata, il progettista ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani ed il Dott. Corrado De Bari dichiaravano quanto segue: *"in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento regionale 09/12/2013 n. 26, le acque meteoriche provenienti dalla copertura e dai piazzali e confluenti nell'impianto di trattamento, saranno in parte riutilizzate ad uso non potabile 8es. pulizia pavimenti, pulizia piazzali)."*;
- nella relazione tecnica a firma dell'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani si riporta quanto che:
 - Il sistema di raccolta, oggetto della presente relazione, raccoglierà solo le acque meteoriche della copertura dell'edificio, del parcheggio antistante e della rampa di carico e scarico;
 - il parcheggio pur essendo aperto al pubblico, sarà ad uso esclusivo del centro commerciale esclusivamente durante gli orari di apertura di quest'ultimo e pertanto sarà caratterizzato dalla presenza di autoveicoli in sosta temporanea non permanente;
 - la pulizia e la manutenzione del parcheggio sarà quotidiana e costante, di pertinenza del personale LIDL;
 - le acque di dilavamento, immesse nel collettore fognario comunale, saranno prevalentemente acque pulite e non conterranno in quantità severe né terriccio, né sostanze grasse e olii di varia natura;
 - le acque meteoriche verranno raccolte mediante delle caditoie realizzate lungo il perimetro della zona in esame e verranno convogliate mediante un sistema di tubazioni in PVC a forte spessore, con idonea pendenza (min. 1,5%) fino alla vasca di trattamento. E' previsto n.1 punto di recapito finale raggiunto mediante un tratto interrato per mezzo di un pozzetto esterno per il convogliamento nella rete pluviale cittadina esistente. I tratti interrati, costituiti da un'unica tubazione, partiranno da un primo pozzetto e raggiungerà il pozzetto di consegna e di immissione.
- negli elaborati grafici è prevista l'installazione di un impianto di trattamento in continuo composto da dissabbiatore, sedimentatore e disoleatore

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società "LIDL Italia S.r.l." con sede legale ad Arcole (VR) alla via A. Ruffo n. 36 - PIVA 02275030233 nella persona del suo Legale rappresentante sig. Corrado DE BARI nato a Bari il 21/01/1976 residente a Molfetta (BA) alla via Dell'Arte Bianca n. 05, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/2013 e dell'art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete

fognaria comunale delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dalle aree asservite al centro commerciale "LIDL" sito al viale Della Libertà angolo di via Frosinone;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e del Regolamento regionale 09.12.2013 n. 26, a favore della società "**LIDL Italia S.r.l.**" con sede legale ad Arcole (VR) alla via A. Ruffo n. 36 - PIVA 02275030233 nella persona del suo Legale rappresentante sig. Corrado DE BARI nato a Bari il 21/01/1976 residente a Molfetta (BA) alla via Dell'Arte Bianca n. 05, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico/immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque e di dilavamento provenienti dalle aree asservite al centro commerciale "LIDL" sito al viale Della Libertà angolo di via Frosinone;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 2178 del 18/01/2016 con la quale si chiude senza esito il procedimento di AUA n. 7/2016 per carenza di competenza;
3. **di sottoporre**, la società "**LIDL Italia S.r.l.**" con sede legale ad Arcole (VR) alla via A. Ruffo n. 36 - PIVA 02275030233, nella persona del suo Legale rappresentante sig. Corrado DE BARI nato a Bari il 21/01/1976 residente a Molfetta (BA) alla via Dell'Arte Bianca n. 05, con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque e di dilavamento provenienti dalle aree asservite al centro commerciale "LIDL" sito al viale Della Libertà angolo di via Frosinone, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 01. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
 02. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque riventi dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere acquisendo la necessaria autorizzazione dal servizio gestore;
 03. la società, ai fini dello scarico delle acque reflue domestiche dell'attività in parola, dovrà allacciarsi alla rete pubblica gestita da A.Q.P.;
 04. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 05. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 06. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 03. e 04. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 07. dovrà essere previsto a monte dell'impianto un pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti. Lo stesso dovrà essere mantenuto in regolare efficienza;
 08. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
 09. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 10. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
 11. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i

sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;

12. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

- a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
- b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
- d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

13. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Comune di Lecce, per il tramite dello sportello SUAP;

14. la ditta dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio scrivente, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;

15. è facoltà di questa Amministrazione Comunale imporre, per necessità idrauliche e/o problematiche sulla rete pluviale, limiti di portata differenti da quelli dichiaranti e/o scaricati;

4. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;


7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio. Inoltre, non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori di allaccio i quali sono di competenza esclusiva del Settore LL.PP. al quale dovrà essere fatta istanza di allaccio;

9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

- a) alla società LIDL Italia S.r.l. con sede ad Arcole (VR)
- b) Al Settore Ambiente ed al Settore LL.PP. di questa Amministrazione Comunale loro sedi;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
- f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
- g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;

10. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
12. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.



F.TO
 IL DIRIGENTE
 SETTORE PIANIFICAZIONE E
 SVILUPPO DEL TERRITORIO
 Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO
 IL DIRIGENTE
 SETTORE AMBIENTE
 Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00023/2016-CDR XIV del 18/02/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 00346-2016 del 18/02/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 e del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico nel collettore fognario comunale delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle aree asservite al centro commerciale "LIDL" sito al viale Della Libertà angolo di via Frosinone – richiedente Società LIDL.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 18/02/2016 al 03/03/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 346 , composta da n° 6 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì 24 FEB. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio

IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.